

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2020, n. 13-1449

Espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2/1998, sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) "Taleggio".

A relazione dell'Assessore Protopapa

Premesso che:

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al Titolo II, disciplina la protezione delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Denominazioni di Origine Protette (DOP) dei prodotti agricoli e alimentari;

il Regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato i Regolamenti (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari e (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, i quali hanno modificato il Regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

al Titolo V dello stesso Regolamento, l'articolo 53 "Modifica di un disciplinare", individua gli elementi necessari affinché la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione possa essere ritenuta ammissibile;

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, all'articolo 10, definisce la procedura di modifica di un disciplinare;

il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013 – Disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG, all'articolo 13, sancisce, tra l'altro, che per la procedura di modifica del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP, si applica la procedura di registrazione stabilita dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11;

ai sensi dell'articolo 7 del suddetto Decreto, in particolare, le Regioni interessate trasmettono al Ministero il proprio parere in merito alle richieste di modifica.

Richiamati:

il Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998, concernente le modalità di attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/1992 nel territorio della Regione Piemonte;

la D.G.R. n. 17-13048 del 19 luglio 2004 contenente le linee guida per l'applicazione del suddetto regolamento.

Dato atto che la sopra citata normativa regionale continua a trovare applicazione anche per le richieste di modifica di un disciplinare presentate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale.

Richiamati, altresì:

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1988, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine del formaggio Taleggio;

il Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 9 settembre 1994, con il quale sono state approvate modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine del formaggio Taleggio;

il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale la denominazione Taleggio (DOP) è stata registrata a livello comunitario a norma dell'articolo 17 del Regolamento (CEE) n. 2081/1992.

Preso atto che:

in data 20 dicembre 2019 il Consorzio tutela Taleggio (di seguito Consorzio), facendo seguito a quanto deliberato dalla propria Assemblea in data 29 novembre 2019, ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio (Piemonte, Lombardia e Veneto) formale istanza di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Taleggio";

in data 29 gennaio 2020, così come previsto all'articolo 7 del Decreto 14 ottobre 2013, si è svolta la riunione congiunta tra i funzionari del Ministero e i funzionari delle Regioni interessate, durante la quale sono state formulate alcune osservazioni sulla modifica oggetto di domanda;

in data 17 febbraio 2020, con comunicazione inviata dal Ministero al Consorzio in esito alla sopra menzionata riunione, sono stati trasmessi al medesimo i rilievi formulati;

in data 14 aprile 2020 il Consorzio ha accolto le osservazioni trasmettendo al Ministero e alle Regioni interessate la versione completa e aggiornata della documentazione.

Dato atto che, come previsto dalla procedura istruttoria regionale, di cui all'articolo 5 del Regolamento regionale n. 2 del 12 novembre 1998:

la proposta di modifica del disciplinare di produzione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 17, supplemento ordinario 3, del 23 aprile 2020;

sono state consultate telematicamente in data 23 aprile 2020 le Organizzazioni componenti la Commissione regionale consultiva per l'agroindustria, prevista dall'articolo 11 della L.R. n. 95/1995.

Preso atto che, a seguito delle sopra menzionate fasi istruttorie, non sono formalmente pervenute osservazioni né opposizioni debitamente motivate.

Ritenuto opportuno esprimere parere favorevole all'istanza di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Taleggio" che il Consorzio ha presentato al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alle Regioni competenti per territorio (Piemonte, Lombardia e Veneto) in data 20 dicembre 2019 e, a seguito dei rilievi formulati dal Ministero, in versione definitiva il 14 aprile 2020.

Dato atto, infine, che tutta la documentazione relativa al presente provvedimento, per quanto di competenza regionale, è agli atti del Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 e dell'articolo 5 del Regolamento regionale 2/1998, alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta "Taleggio" presentata dal Consorzio tutela Taleggio in data 20 dicembre 2019 e, nella versione definitiva, in data 14 aprile 2020;

- di demandare al Settore Valorizzazione del sistema agroalimentare e tutela della qualità la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)